



**Procedura aperta per l'affidamento di SERVIZI TECNICI DI ARCHITETTURA E INGEGNERIA CONNESSI ALLA MESSA IN SICUREZZA DELLA DISCARICA DI GIOVINAZZO (BA) IN LOCALITÀ "SAN PIETRO PAGO" (CIG: 79804099D5 - CUP: B78H18014410006)**

VERBALE del procedimento di VERIFICA della CONGRUITÀ dell'offerta presentata dall'operatore economico: MONTANA spa – ing. Francesco TODARO

**BARI, 11.12.2019**

In riferimento alla procedura aperta di cui sopra, al termine della procedura di verifica di congruità dell'offerta presentata ai sensi dell'art. 97 del vigente D.Lgs. 50/2016, si relaziona quanto segue.

**Premesso che:**

- in esito alle operazioni di gara relative all'appalto in oggetto, la complessiva Offerta Tecnico-Economica presentata dal costituendo Raggr. Temp. di professionisti tra MONTANA spa (designata Capogruppo/Mandataria) ed ing. Francesco TODARO – operatore economico 1° classificato, è risultata anormalmente bassa a norma dell'art. 97, comma 3, del D.Lgs. 50/2016;
- con nota prot. n. 8472 del 21.11.2019, il competente RUP chiedeva la documentazione giustificativa di cui al suddetto art. 97, al fine di consentire alla necessaria verifica di congruità dell'offerta;
- con pec del 06.12.2019, acquisita al prot. dell'Ente n. 9069 in pari data, il Raggruppamento Temporaneo di Professionisti trasmetteva la documentazione giustificativa di cui sopra;

**Considerato che:**

- ✓ il comma 4 dell'art. 97, D.Lgs n. 50/2016, stabilisce che le spiegazioni possono in particolare riferirsi a:
  - a) l'economia del processo di fabbricazione dei prodotti, dei servizi prestati o del metodo di costruzione;
  - b) le soluzioni tecniche prescelte o le condizioni eccezionalmente favorevoli di cui dispone l'offerente per fornire i prodotti, per prestare i servizi o per eseguire i lavori;
  - c) l'originalità dei lavori, delle forniture o dei servizi proposti dall'offerente;

**Atteso che** il comma 5 dell'articolo 97 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii, in caso di offerta anormalmente bassa, stabilisce che la stazione appaltante esclude l'offerta solo se la prova fornita non giustifica sufficientemente il basso livello di prezzi o di costi proposti, tenendo conto degli elementi di cui al comma 4 dell'art. 97 del D.Lgs. 50/2016 o se ha accertato, con le modalità di cui al primo periodo, che l'offerta è anormalmente bassa in quanto:

- a) non rispetta gli obblighi di cui all'articolo 30, comma 3;
- b) non rispetta gli obblighi di cui all'articolo 105 ("Subappalto");



- c) sono incongrui gli oneri aziendali della sicurezza di cui all'articolo 95, comma 10, rispetto all'entità e alle caratteristiche dei lavori, dei servizi e delle forniture;
- d) il costo del personale è inferiore ai minimi salariali retributivi indicati nelle apposite tabelle di cui all'articolo 23, comma 16;

**Visto** il punto 5.3 “Valutazione delle offerte anormalmente basse” delle “Linee guida n. 3, di attuazione del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, recanti «Nomina, ruolo e compiti del responsabile unico del procedimento per l’affidamento di appalti e concessioni». Approvate dal Consiglio dell’Autorità con deliberazione n. 1096 del 26 ottobre 2016. Aggiornate al d.lgs. 56 del 19/4/2017 con deliberazione del Consiglio n. 1007 dell’11 ottobre 2017” dove è previsto che: “*Nel caso di aggiudicazione con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, invece, la verifica sulle offerte anormalmente basse è svolta dal RUP con l’eventuale supporto della commissione nominata ex articolo 77 del Codice.*”

**Preso atto che** la Giurisprudenza consolidata afferma come:

- “*la verifica delle offerte anomale non ha per oggetto la ricerca di specifiche e singole inesattezze dell’offerta economica, mirando invece ad accertare se l’offerta nel suo complesso sia attendibile e, dunque, se dia o non serio affidamento circa la corretta esecuzione (v., ex plurimis, Cons. St., sez. V, 23.3.2015, n. 1565)*” (Consiglio di Stato, sez. III, sentenza 29.04.2015, n. 2186);
- “*Un’offerta non può ritenersi anomala, ed essere esclusa da una gara, per il solo fatto che il costo del lavoro sia stato calcolato secondo valori inferiori a quelli risultanti dalle tabelle ministeriali o dai contratti collettivi, occorrendo, perché possa dubitarsi della sua congruità, che la discordanza sia considerevole e palesemente ingiustificata (Cons. St., sez. III, 2.7.2015, n. 3329)*” (Consiglio di Stato, sez. III, sentenza 09.12.2015, n. 5597; Consiglio di Stato, sez. V, sentenza 18.06.2015, n. 3105);
- “*3.1.- In tema di valutazione dell’anomalia dell’offerta e del relativo procedimento di verifica sono da considerare acquisiti, in premessa, i seguenti principi: a) il procedimento di verifica dell’anomalia non ha carattere sanzionatorio e non ha per oggetto la ricerca di specifiche e singole inesattezze dell’offerta economica, mirando piuttosto ad accertare se in concreto l’offerta, nel suo complesso, sia attendibile ed affidabile in relazione alla corretta esecuzione dell’appalto: esso mira, in generale, a garantire e tutelare l’interesse pubblico concretamente perseguito dall’amministrazione attraverso la procedura di gara per la effettiva scelta del miglior contraente possibile ai fini dell’esecuzione dell’appalto, così che l’esclusione dalla gara dell’offerente per l’anomalia della sua offerta è l’effetto della valutazione (operata dall’amministrazione appaltante) di complessiva inadeguatezza della stessa rispetto al fine da raggiungere*” (Consiglio di Stato, sez. V, sentenza 30.10.2017 n. 4978);
- “*c) al di fuori dei casi in cui il margine positivo risulti pari a zero, non è possibile stabilire una soglia minima di utile al di sotto della quale l’offerta deve essere considerata anomala, poiché anche un utile apparentemente modesto può comportare un vantaggio significativo, sia per la prosecuzione in sé dell’attività lavorativa, sia per la qualificazione, la pubblicità, il curriculum derivanti per l’impresa dall’essere aggiudicataria e aver portato a termine un appalto pubblico*”



*(Cons. Stato, Sez. V, 29 maggio 2017, n. 2556; 13 febbraio 2017, n. 607; 25 gennaio 2016, n. 242); d) non è sufficiente a rendere incongrua un'offerta il solo fatto che alcuni dei suoi elementi costitutivi risultino anormalmente bassi, ma è necessario che la riscontrata sottostima dei costi sia tale da erodere completamente l'utile dichiarato (Cons. Stato, 29 maggio 2017, n. 2556),” (Consiglio di Stato, sez. V, sentenza 27.09.2017, n. 4527);*

**ATTESO CHE** la Relazione sulle giustificazioni presentata dal RTP tra MONTANA spa e ing. Francesco TODARO ha provveduto a descrivere:

1. l'economia del processo di esecuzione dei servizi offerti, attraverso la specificazione dell'attrezzatura disponibile, dell'organico di commessa, delle attività e delle tempistiche stimate, nonché dei costi inerenti l'intera gestione della commessa;
2. il rispetto degli obblighi di cui all'art. 30, comma 3 del vigente D.Lgs. 50/2016;
3. il rispetto degli obblighi di cui all'art. 105 del vigente D.Lgs. 50/2016;

In esito alla complessiva fase di esame e valutazione dei contenuti della documentazione giustificativa acquisita, che sebbene non materialmente allegata alla presente ne costituisce parte integrante e sostanziale, si ritiene l'offerta in esame NON ANOMALA per effetto delle seguenti valutazioni:

- a) l'economia dei servizi prestati;
- b) le condizioni che dispone per poter prestare i servizi oggetto dell'appalto, favorevoli in termini economici e temporali;
- c) il rispetto degli obblighi di cui all'articolo 30, comma 3 del vigente D. Lgs. 50/2016;
- d) il rispetto degli obblighi di cui all'articolo 105 del vigente D. Lgs. 50/2016;
- e) la coerenza del costo del lavoro con quanto previsto dai vigenti CCNL applicati.

Pertanto, al termine del procedimento di cui all'art. 97 del Codice, si formula proposta di aggiudicazione dell'appalto afferente l'affidamento di Servizi tecnici di architettura e ingegneria connessi alla Messa in Sicurezza della Discarica di Giovinazzo (BA) in località “San Pietro Pago” in favore del RTP tra MONTANA spa e ing. Francesco TODARO.

Di quanto sopra è redatto il presente Verbale che viene così siglato sul lembo di ogni pagina e sottoscritto come segue.

IL RUP

ing. Fausta Musci

